

b) Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.

Tessuti di cotone

Sezione I – Tessuti greggi di cotone

Nozione	Art.	30
Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali	”	31
Ordinazioni generiche, specifiche o “su campione”	”	32
Conclusione del contratto: modalità e valore delle contrattazioni	”	33
Disposizioni sulla lavorazione	”	34
Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore	”	35
Modalità della messa a disposizione		
Responsabilità del venditore	”	36
Spedizione della merce – Istruzioni del compratore	”	37
Spedizione e magazzinaggio	”	38
Termini di consegna	”	39
Casi fortuiti e di forza maggiore	”	40
Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione –		
Rischio del trasporto	”	41
Imballaggi	”	42
Mercantilità della merce	”	43
Tolleranze sulla composizione del tessuto, sulle dimensioni, peso e quantità delle pezze	”	44
Luogo del pagamento		
Pagamento a mani di persone non legittimate	”	45
Pagamenti – Termini – Sconti	”	46
Pagamenti ritardati – Interessi	”	47
Reclami e relativi termini	”	48
Accertamento a seguito dei reclami	”	49
Diritti ed obblighi delle parti relativi e conseguenti agli accertamenti	”	50
<i>Sezione II – Tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati</i>		
Nozioni	”	51
Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali	”	52
“Colori solidi”	”	53
Ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio	”	54
Conferma della proposta di contratto	”	55
Oggetto della vendita – “Vendita su campione”	”	56
Disposizioni sulla lavorazione	”	57
Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore	”	58
Modalità della messa a disposizione –		
Responsabilità del venditore	”	59
Spedizione della merce – Istruzioni del compratore	”	60
Tolleranze sui termini di consegna	”	61
Proroga dei termini per cause di forza maggiore	”	62
Anticipi di consegna	”	63

Imballaggi	Art.	64
Mercantilità della merce	"	65
Tolleranze sulla composizione dei tessuti, sul peso, dimensioni e quantità delle pezze	"	66
Luogo di pagamento		
pagamenti a mani di persone non legittimate	"	67
Pagamenti – Termine e sconto	"	68
Pagamenti ritardati: interessi	"	69
Reclami	"	70
Contestazioni: accertamenti, diritti ed obblighi delle parti	"	71
Indennizzo per mancata sostituzione di merce giustificatamente rifiutata	"	72

b) Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.

Tessuti di cotone

Sezione I

Tessuti greggi di cotone

Art. 30 - Nozione.

Sotto la denominazione di "tessuti greggi di cotone" si comprendono i

tessuti risultanti dalla lavorazione dei filati di cotone allo stato greggio e che non abbiano subito alcuna lavorazione di candeggio, di tintura o di stampa. Agli effetti dell'applicazione dei presenti usi, sono assimilati ai tessuti di puro cotone, i tessuti di cotone o di fiocco anche se misti con altre fibre, prodotti col sistema cotoniero.

Art. 31 - Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali. Quando in un contratto sia specificata la composizione tecnica del tessuto, senza riferimento ad una diversa terminologia, l'indicazione del titolo dei filati da impiegare nella lavorazione si intende secondo la numerazione inglese¹.

L'indicazione dei fili, sia in ordito che in trama, s'intende riferita alla dimensione di un centimetro.

Se alla denominazione di un tessuto fa seguito una serie di cinque numeri, ad esempio "tela 150-14/16 - 22/24" si intende che nell'ordine indicato il primo numero rappresenta l'altezza in centimetri, il secondo il titolo del filato di ordito, il terzo il titolo del filato di trama, il quarto il numero dei fili di ordito al centimetro ed il quinto il numero dei fili di trama al centimetro.

L'altezza si esprime in centimetri ed il peso si intende in grammi al metro quadro.

Art. 32 - Ordinazioni generiche, specifiche o "su campione".

Le ordinazioni di tessuti greggi si riferiscono di regola ad uno dei "tipi" di comune produzione del venditore, salvo espresso riferimento contrattuale ad una speciale lavorazione analiticamente descritta o ad un campione speciale, che deve essere in tal caso formalmente riconosciuto dalle parti e conservato per ogni opportuno raffronto.

Art. 33 - Conclusione del contratto: modalità e valore delle contrattazioni.

Le ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio, sono impegnative per il compratore che le rilascia, ma non impegnano il venditore se non in quanto siano da lui accettate.

La dichiarazione di accettazione deve pervenire al compratore non oltre 15 giorni dalla data dell'ordinazione.

Trascorso detto termine e trascorsi anche i 5 giorni dalla sollecitazione della dichiarazione di accettazione per lettera raccomandata o per telegramma o telex o fax, il compratore è liberato da ogni impegno.

Se il venditore fa un'offerta fissa, questa, in difetto di espressa indicazione di un termine più breve o di conferma via fax, è considerata impegnativa se l'accettazione del compratore perviene al venditore entro 5 giorni dalla data dell'offerta medesima.

La conferma della proposta di contratto, normalmente è data dal vendi-

¹ Nel quinquennio si è rilevata anche la diffusione del sistema Tex.

tore mediante lettera-tipo in duplice copia, una delle quali da restituirsi sottoscritta e approvata dal compratore.

Se il compratore rifiuta detta conferma, il venditore, previa diffida mediante lettera raccomandata al compratore, perché dia la richiesta conferma entro 10 giorni, può considerare risolto il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 34 - Disposizioni sulla lavorazione.

Nei contratti aventi per oggetto tessuti greggi di cotone, indicati solo per genere e con intesa di successiva specificazione dei tipi da parte del compratore, questi deve fornire al venditore le relative "disposizioni" entro i termini stabiliti di seguito.

Le disposizioni nei singoli tipi devono essere contenute entro le variazioni consentite dal genere di tessuto indicato in contratto, specie in ordine alla qualità di filato.

Le disposizioni per i contratti a consegna pronta o a consegna entro 3 mesi, devono essere date contemporaneamente o immediatamente dopo la stipulazione del contratto.

Per i contratti a consegna differita oltre 3 mesi, le disposizioni devono essere date - salvo diversa pattuizione - almeno 2 mesi prima del termine di consegna previamente convenuto o richiesto dal compratore nell'ambito dei patti contrattuali.

Se il compratore non dà le disposizioni nei termini pattuiti o sopra indicati, il venditore ha diritto di prorogare il termine di consegna pattuito per un periodo di tempo pari al ritardo verificatosi nella comunicazione delle disposizioni da parte del compratore.

Se il compratore non dà le disposizioni nel termine pattuito o in quello sopraindicato, il venditore può, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex o fax, concedergli, per l'invio delle stesse, un ulteriore termine perentorio di 10 giorni. Trascorso inutilmente anche tale periodo di tempo, il venditore ha diritto di mettere in lavorazione e spedire tessuti di uno o più tipi, a sua scelta, sulla base del contratto, dandone avviso al compratore per lettera raccomandata, oppure di risolvere la parte di contratto non disposta, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 35 - Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore.

L' esecuzione del contratto da parte del venditore avviene in uno dei seguenti modi:

- a) con la consegna effettiva della merce al compratore;
- b) con la messa a disposizione, indipendentemente dalla possibilità di effettuare la spedizione;
- c) con la consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, quando sia convenuta la spedizione della stessa a cura del venditore.

Art. 36 - Modalità della messa a disposizione - Responsabilità del venditore.

La messa a disposizione ha luogo con l'invio al compratore di una distinta delle merci atta ad identificarle o della relativa fattura.

Durante il tempo intercorrente tra la messa a disposizione e l'effettiva spedizione delle merci dalla fabbrica, il venditore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione delle merci stesse: la sua responsabilità come depositario non può, in ogni caso, eccedere il valore della merce.

Art. 37 - Spedizione della merce - Istruzioni del compratore.

Il compratore deve fornire tempestive istruzioni al venditore per la spedizione.

Nel rispetto delle norme fiscali, la data della spedizione è quella indicata sul documento di trasporto delle merci viaggianti.

Se la merce, per mancate istruzioni circa la spedizione della stessa o per richiesta del compratore, debba rimanere in giacenza presso il venditore, questi, se si presta a trattenerla, ha diritto, dandogliene avviso, di addebitare al compratore un compenso di magazzinaggio e di assicurazione.

Se il compratore intenda coprire di assicurazione la merce durante il trasporto, il relativo ordine deve essere comunicato in tempo utile al venditore, che vi provvede a spese e rischio del committente.

Art. 38 - Spedizione e magazzinaggio.

La merce è venduta franco magazzino del venditore.

In mancanza di contrarie istruzioni, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto franco.

Durante il tempo intercorrente tra la "messa a disposizione" e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solo la responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce è chiesta o comunque determinata dal compratore, il venditore ha diritto di addebitare un compenso per magazzinaggio nella misura dello 0,50 % per mese o frazione di mese sull'importo della fattura e di caricare tale addebito sulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni, di depositare la merce presso Magazzini Generali od altre imprese specializzate, a rischio e spese del compratore.

Art. 39 - Termini di consegna.

La consegna è di norma prevista in contratto con data determinata.

In difetto, le indicazioni relative alla consegna si intendono come segue:

a) per "consegna pronta", la consegna unica o frazionata entro 7 giorni dalla data del contratto;

- b) per “consegna nel mese”, la consegna unica o frazionata entro il mese di conclusione del contratto;
- c) per “consegna appena pronta” o “al più presto possibile”, la consegna unica o frazionata entro un termine di non oltre 45 giorni;
- d) per “consegna entro una data determinata” la consegna, unica o frazionata, entro il termine indicato; se è prescritto che la consegna sia “ripartita”, dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto;
- e) se il termine di consegna non è convenuto, la consegna deve essere eseguita, in una o più riprese, entro 3 mesi, escludendo il mese di conclusione del contratto.

Qualora in contratto siano previste “disposizioni” successive, i termini di cui sopra decorrono dal ricevimento delle stesse.

Al venditore che ha tollerato un ritardo nell’invio delle disposizioni, è data facoltà di ritardare le successive consegne per il periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo verificatosi, dandone immediata comunicazione scritta al compratore.

Art. 40 - Casi fortuiti e di forza maggiore.

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni.

Scaduto tale termine, la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un’utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all’ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso, nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno determinato l’interruzione della produzione, perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l’impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, deve compensare il venditore dell’eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Art. 41 - Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione - Rischio del trasporto.

Le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

In difetto di tali istruzioni, la spedizione della merce è eseguita in "porto assegnato", a mezzo vettore o con altro mezzo ordinario che il venditore ritenga più opportuno, con facoltà, in caso di difficoltà di spedizione coi mezzi ordinari, di valersi dell'opera di spedizionieri, senza che il compratore possa tenerlo responsabile della eventuale maggiore spesa.

La merce, anche se spedita franco di porto, viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 42 - Imballaggi.

L'imballaggio dei tessuti è a carico del compratore ed è fatturato al prezzo indicato dal contratto, secondo che si tratti di colli a imballaggio normale, di colli a doppio imballaggio o di casse.

Gli imballaggi speciali sono fatturati al costo.

Non è ammessa la restituzione degli imballaggi usati.

Art. 43 - Mercantilità della merce.

La merce deve essere mercantile. Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

Art. 44 - Tolleranze sulla composizione del tessuto, sulle dimensioni, peso e quantità delle pezze.

Nelle spedizioni di tessuti greggi di cotone, salvo che si tratti di articoli speciali, sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) per la composizione tecnica del tessuto: il 3 % in meno rispetto ai dati contrattuali, calcolato o sui fili di ordito, o sulle inserzioni, o sulla media compensata fra ordito e trama;

b) per la lunghezza delle pezze: il 5 % di pezze aventi una lunghezza diversa da quella contrattuale o abituale.

Se la lunghezza di ciascuna pezza è fissata dal contratto in misura unica, si considerano regolari le pezze che non presentano differenze superiori al 5 % di detta misura.

Se la lunghezza è fissata in due o più misure, si considerano regolari le pezze che non presentano differenze superiori al 5 % della media di dette misure;

c) per l'altezza: l'1 % in meno sull'altezza minima contrattuale e limitatamente al 10 % delle pezze di ogni singola spedizione;

d) per il peso: quando in contratto sia determinato il peso unitario del tessuto, il 3 % di detto peso rispetto al peso medio di tutte le pezze di

ciascuna spedizione e il 5 % rispetto al peso di ogni singola pezza.

Se queste tolleranze, media ed unitaria del peso, risultano superate, ma non oltre l'1 % rispetto alla media della rispettiva spedizione, si fa luogo ad un bonifico di prezzo proporzionato alla differenza fra il peso effettivo e quello contrattuale, al netto delle tolleranze consentite dai presenti usi. Se l'eccedenza supera l'1 %, la merce può essere sostituita con altra regolare;

e) per quantità: il 4 % della quantità stabilita in contratto, se questa non supera le 500 pezze; il 3 % sino a 1000 pezze, e non oltre 50 pezze per quantitativi maggiori.

Questa tolleranza si applica proporzionalmente all'intero quantitativo contrattuale nei casi di contratto singolo.

Nei casi di contratti plurimi concernenti la stessa qualità e tipo di tessuto, la tolleranza si applica solo in proporzione al quantitativo dell'ultimo contratto.

Art. 45 - Luogo del pagamento - Pagamento a mani di persone non legittimate.

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore. I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari di commercio, quando non siano autorizzati dal venditore, s'intendono fatti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 46 - Pagamenti - Termini - Sconti.

Salvo diversa pattuizione, i termini di pagamento decorrono dalla data della fattura che viene emessa nel rispetto della disciplina fiscale.

In difetto di pattuizioni al riguardo, il pagamento deve avvenire secondo le norme vigenti.

Lo sconto incondizionato o ribasso di prezzo è quello non espressamente subordinato al pagamento della merce entro particolari termini.

Lo sconto condizionato è quello che viene concesso al compratore se effettua i pagamenti entro i termini e alle condizioni indicate in fattura; il compratore decade dal diritto a tale sconto, se non effettua i pagamenti entro 10 giorni dalla scadenza.

Art. 47 - Pagamenti ritardati - Interessi.

Per i pagamenti ritardati si dovranno computare gli interessi di mora in base alla normativa vigente.

Art. 48 - Reclami e relativi termini.

I reclami relativi alla qualità ed alle imperfezioni di lavorazione, altezza, metraggio, peso, ed in genere ai difetti facilmente riconoscibili dei tessuti purché non siano stati occultati, devono essere fatti pervenire al venditore entro 8 giorni dalla data dell'arrivo della merce a destinazione.

Quelli per difetti occulti debbono essere fatti pervenire al venditore entro i termini pattuiti o di legge¹.

Il venditore non è tenuto a rispondere dei reclami relativi a tessuti che abbiano subito ulteriori lavorazioni salvo il caso di vizio occulto riscontrabile solo nel corso della lavorazione.

In quest'ultimo caso, il compratore deve sospendere immediatamente la lavorazione al punto in cui il difetto si è rilevato.

Art. 49 - Accertamento a seguito dei reclami.

Gli accertamenti relativi alla cognizione dei reclami debbono farsi mediante esame di un quantitativo di pezze prese a sorte fra quelle di compendio di ogni singola spedizione cui i reclami si riferiscono, e non inferiore al 15 % di ciascuna partita.

Art. 50 - Diritti ed obblighi delle parti relativi e conseguenti agli accertamenti.

Il venditore deve prestarsi sollecitamente ai rilievi in contraddittorio e agli accertamenti tecnici richiesti dal compratore per la verifica della qualità, condizioni e stato della merce protestata.

Se, malgrado la diffida intimatagli dal compratore a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o fax, il venditore non si presta, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, a tali richiesti accertamenti, decade dalla facoltà di sostituzione della merce accertata difforme. A sua volta anche il compratore deve prestarsi, con uguale diligenza, ai rilievi e accertamenti richiesti dal venditore; in difetto, s'intende decaduto dal reclamo. Quando il reclamo risulti giustificato per un numero di pezze non inferiore al 10 % della partita di cui si tratta, il venditore ha il diritto di sostituire i quantitativi rifiutati, effettuando la nuova consegna entro 30 giorni dalla definizione consensuale della controversia e dalla decisione del reclamo.

¹ Art. 1495 c.c. - **Termini e condizioni per l'azione** - Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (1511).

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno della consegna (1522; Tr. 172).

Art. 1497 c.c. - **Mancanza di qualità** - Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento (1453 s.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilita dall'articolo 1495 (1522; Tr. 172).

Art. 1511 c.c. - **Denuncia nella vendita di cose da trasportare** - Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denuncia dei vizi o dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (1495).

Quando il reclamo risulti giustificato per un quantitativo di pezze inferiori al 10 % della partita in esame, non si fa luogo a restituzione, ma a semplice bonifico del prezzo.

Quando il reclamo risulti giustificato per un quantitativo di pezze superiore al 40 %, e il venditore non accetti di sostituirle, il compratore ha diritto di respingere l'intera partita.

Le spese di trasporto di andata e ritorno delle merci in sostituzione sono a carico del venditore.

Qualora le consegne di sostituzione diano ancora luogo a giustificati reclami della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata ed alla rifusione dei danni eventuali.

Nel determinare l'indennizzo da corrispondersi al compratore per la risoluzione del contratto in dipendenza di legittimo reclamo o per altra giuridica causa, deve tener conto del beneficio che da detta risoluzione stia per derivare allo stesso compratore per causa di differenze di prezzo di mercato.

Il venditore ha diritto di respingere i resi di merce non autorizzati.

Sezione II **Tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati**

Art. 51 - Nozioni.

Per tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati si intendono quei tessuti che non rientrano nella categoria dei tessuti greggi e stampati cioè tutti i tessuti di cotone tinti in pezza, in filo, in fiocco o candeggiati.

Agli effetti dell'applicazione dei presenti usi sono assimilati ai tessuti di puro cotone i tessuti di cotone o di fiocco, anche se misti con altre fibre, prodotti col sistema cotoniero.

Art. 52 - Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali.

Quando in contratto sia indicata la composizione tecnica di un tessuto e non sia specificato diversamente, il titolo dei filati si intende indicato nella numerazione inglese; il numero dei fili, sia in ordito che in trama, s'intende riferito ad un centimetro; l'altezza e il peso s'intendono espressi rispettivamente in centimetri ed in grammi.

Art. 53 - "Colori solidi".

L'espressione "colori solidi" non può essere usata che per colori resistenti, sia all'azione della luce che al bucato, al candeggio, ecc., in relazione comunque alla normale destinazione del tessuto.

Art. 54 - Ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio.

Le ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio sono impegnative per il compratore che le rilascia, ma non impegnano il venditore se non in quanto siano da lui accettate.

La dichiarazione di accettazione deve pervenire al compratore non oltre 15 giorni dalla data dell'ordinazione. Trascorso detto termine, il compratore è liberato da ogni impegno, a meno che non si tratti di ritardo postale e telegrafico.

Art. 55 - Conferma della proposta di contratto.

La conferma della proposta di contratto, normalmente, è data dal venditore mediante modulo-tipo in duplice copia, uno dei quali da restituirsi sottoscritto e approvato dal compratore.

Se il compratore rifiuta o trascura detta conferma, il venditore, previa diffida mediante lettera raccomandata al compratore, perché si presti alla richiesta conferma entro 15 giorni, può considerare risolto il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 56 - Oggetto della vendita - "Vendita su campione".

Salvo il caso in cui la composizione del tessuto venduto sia specificata analiticamente, o sia fatto in contratto espresso riferimento a determinati tipi o campioni, si ritiene che oggetto della vendita sia il tessuto prodotto o messo in commercio sotto la denominazione usata in contratto. L'espressione "vendita su campione" non ha significato più restrittivo dell'espressione "vendita su tipo".

Art. 57 - Disposizioni sulla lavorazione.

Le disposizioni devono essere date dal compratore entro i termini concordati con il venditore.

Se trattasi di contratto per "consegna pronta" le disposizioni devono essere comunicate all'atto stesso della stipulazione del contratto.

Ogni ritardo nel dare le disposizioni dà diritto al venditore di protrarre di un uguale periodo il termine di consegna.

Nei confronti del compratore che, diffidato con lettera raccomandata, si astenga o si rifiuti di comunicare le disposizioni, il venditore potrà effettuare egli stesso la scelta, dandogliene comunicazione con lettera raccomandata, oppure potrà risolvere il contratto o la parte del contratto per cui non sono state comunicate le disposizioni in tempo utile.

Per esercitare il diritto di risoluzione del contratto e ottenere il risarcimento dei danni, il venditore dovrà intimare al compratore l'adempimento delle obbligazioni assunte, mediante telegramma o lettera raccomandata, dandogli 15 giorni di tempo per l'adempimento stesso.

Art. 58 - Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore.

L'esecuzione del contratto avviene:

- a) con la messa a disposizione della merce presso il venditore, indipendentemente dalla possibilità di effettuarne la spedizione;
- b) con la consegna effettiva della merce direttamente al compratore, ovvero allo spedizioniere o al vettore, quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore.

Art. 59 - Modalità della messa a disposizione - Responsabilità del venditore.

La messa a disposizione ha luogo con l'invio al compratore della fattura e di una distinta delle merci atta ad identificarle.

Durante il tempo intercorrente tra la messa a disposizione e l'effettiva spedizione delle merci dalla fabbrica, il venditore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione delle merci stesse; la sua responsabilità come depositario non può, in ogni caso, eccedere il valore di fattura della merce.

Art. 60 - Spedizione della merce - Istruzioni del compratore.

Il compratore deve fornire tempestive istruzioni al venditore per la spedizione. Se la merce, per mancate istruzioni circa la spedizione della stessa o, per richiesta del compratore, debba rimanere in giacenza presso il venditore, questi, se si presta a trattenerla, ha diritto, dandogliene avviso, di addebitare al compratore un compenso di magazzino e di assicurazione.

Se il compratore intende coprire di assicurazione la merce durante il trasporto, il relativo ordine deve essere comunicato in tempo utile al venditore, che vi provvede a spese e rischio del committente.

Dal momento in cui la merce è uscita dallo stabilimento del venditore o dei suoi aventi causa viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto franco.

Art. 61 - Tolleranze sui termini di consegna.

Salvo per i casi di "consegna pronta", è ammessa a favore del venditore una tolleranza di 20 giorni sui termini di ogni singola consegna.

Trascorso pure tale periodo di tolleranza, il compratore, che abbia dato le disposizioni in tempo utile e che sia in regola coi pagamenti, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente e al risarcimento dei danni. Tuttavia, per valersi di tale diritto, il compratore deve intimare al venditore l'adempimento a mezzo di lettera raccomandata, fissandogli un termine di 15 giorni per l'adempimento.

Art. 62 - Proroga dei termini per cause di forza maggiore.

Le inadempienze e ritardi nelle consegne determinati da casi fortuiti o di forza maggiore, che abbiano impedito o largamente ridotta la produzione negli stabilimenti del venditore, non danno luogo normalmente alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna sino a un periodo di 2 mesi.

Trascorso tale periodo di proroga, le parti potranno fare luogo ad accordi speciali, anche per via di arbitrato.

Art. 63 - Anticipi di consegna.

Salvo contrari accordi, gli anticipi di consegna non danno diritto al venditore di pretendere una corrispondente anticipazione della decorrenza dei termini di pagamento rispetto alle epoche fissate in contratto.

Art. 64 - Imballaggi.

L'imballaggio dei tessuti è a carico del compratore ed è fatturato al prezzo indicato dal contratto, secondo che si tratti di colli a imballaggio normale, di colli a doppio imballaggio o di casse. Gli imballaggi speciali sono fatturati al costo. Non è ammessa la restituzione degli imballaggi usati.

Art. 65 - Mercantilità della merce.

La merce deve essere mercantile. Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

Art. 66 - Tolleranze sulla composizione dei tessuti, sul peso, dimensioni e quantità delle pezze.

Le tolleranze ammesse a favore del venditore sono:

- a) del 3 % in meno rispetto ai dati contrattuali calcolata o sui fili di ordito, o sulle inserzioni, o sulla media compensata fra ordito e trama;
- b) del 2 % in meno sul peso minimo contrattuale;
- c) dell'1 % in meno sull'altezza minima contrattuale limitatamente a un decimo del quantitativo di ogni singola spedizione;
- d) del 5 % in più o in meno sul numero delle pezze o sul numero totale dei metri risultante dal numero delle pezze moltiplicato per la misura media abituale o contrattuale di ciascuna pezza.

Art. 67 - Luogo di pagamento - Pagamenti a mani di persone non legittimate.

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore. I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari di commercio, quando non siano autorizzati dal venditore, s'intendono fatti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 68 - Pagamenti - Termine e sconto.

Salvo diversa pattuizione i termini di pagamento decorrono dalla data della fattura, che viene emessa nel rispetto della disciplina fiscale. Lo sconto incondizionato o ribasso di prezzo è quello non espressamente subordinato al pagamento della merce entro particolari termini. Lo sconto condizionato è quello che viene concesso al compratore se effettua i pagamenti alle condizioni e entro i termini contrattuali stabiliti; il compratore decade dal diritto di tale sconto, se non effettua i pagamenti entro 10 giorni dalle scadenze.

Art. 69 - Pagamenti ritardati: interessi.

Per i pagamenti ritardati oltre il decimo giorno si dovranno computare gli interessi di mora in base alla normativa vigente.

Art. 70 - Reclami.

I reclami relativi alla qualità ed alle imperfezioni di lavorazione, altezza, metraggio, peso, ed in genere ai difetti facilmente riconoscibili dei tessuti, purché non siano stati occultati, devono essere fatti pervenire al venditore entro 8 giorni dalla data dell'arrivo della merce a destinazione. Quelli per difetti occulti debbono essere fatti pervenire al venditore entro i termini pattuiti o di legge. Il venditore non è tenuto a rispondere dei reclami relativi a tessuti che abbiano subito ulteriori lavorazioni salvo il caso di vizio occulto riscontrabile solo nel corso della lavorazione. In quest'ultimo caso, il compratore deve sospendere immediatamente la lavorazione al punto in cui il difetto si è rilevato.

Art. 71 - Contestazioni: accertamenti, diritti ed obblighi delle parti.

In caso di contestazione, l'esame della merce dovrà essere fatto sopra ogni singola spedizione contestata, e sopra un numero di pezze prese a sorte non inferiore al 15 % di ciascuna partita.

Quando in una partita il 10 % delle pezze sia giudicato rifiutabile, l'intera partita potrà essere rifiutata, a meno che il venditore non sostituisca le pezze difettose entro 30 giorni dalla definizione consensuale della controversia e dalla decisione del reclamo.

Qualora invece non si raggiunga detta percentuale, si farà semplicemente luogo ad un bonifico.

Il venditore ha diritto di respingere i resi di merce non autorizzati.

Art. 72 - Indennizzo per mancata sostituzione di merce giustificatamente rifiutata.

L'indennizzo, da corrispondere per mancata sostituzione della merce giustificatamente rifiutata, non potrà superare il limite del 20 % sul valore della merce, in base al prezzo di contratto, limitatamente alla partita o alla parte legittimamente rifiutata.